

XXVII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1902

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza » (N. 78) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Vischi, presidente dell'Ufficio centrale, ed il ministro delle finanze — Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette » (N. 42) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Carasola, Pappaglia, Frola, relatore, ed il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Rinviarsi il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti i ministri delle finanze e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 40. — Il presidente della Deputazione provinciale di Torino, a nome della Deputazione stessa, fa istanza al Senato per ottenere alcune modificazioni sul disegno di legge relativo alla « legge forestale ».

« 41. — Il presidente dell'Unione permanente delle Camere di commercio italiane in Roma fa istanza al Senato a nome di quel sodalizio, per ottenere una modificazione al disegno di legge sugli « infortuni del lavoro ».

« 42. — N. 63 cittadini di Viticuso ed Acquafondata fanno istanza al Senato perchè venga approvato il disegno di legge relativo alla « costituzione in comune autonomo delle frazioni di Viticuso ed Acquafondata ».

« 43. — N. 12 uscieri di conciliazione del mandamento di Castelbaronia (Avellino) fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge relativo all'ordinamento degli uscieri giudiziari ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ellero chiede un congedo di un mese per ragioni di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine pel risanamento di Bologna;

Disposizioni per la leva sui nati nel 1882;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-902.

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasceranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza ».

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 79).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, che mi onoro di presiedere e di rappresentare in questo momento, ha proposto al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

Io, non a nome dell'Ufficio centrale, ma nel mio nome personale, vorrei rivolgere al signor ministro una preghiera.

Ottenuti da questa legge tutti i richiesti miglioramenti, desidererei che fosse provveduto ad un miglior ordinamento del servizio ai nostri confini. E spiego il mio pensiero.

Tutti sappiamo che l'Italia è visitata da molti forestieri, e stando ad una statistica fornitaci dal senatore Bodio, da tale visita che vien fatta alle bellezze naturali, al cielo, al sole, ai monumenti, ecc., del nostro paese noi ritraiamo non poche centinaia di milioni.

Ora la cortesia dei modi se è un dovere di tutti i popoli civili, per noi è un dovere che rasenta il tornaconto.

Io non formulo accuse contro coloro che disimpegnano l'ufficio di dogana ai nostri confini, ma dico così vagamente, tanto perchè il ministro mi intenda, che desidererei che ai confini fossero destinati funzionari i quali allo

zelo pel loro ufficio aggiungessero la massima cortesia dei modi.

L'Italia è il paese oltre che della bellezza anche della gentilezza, e duole sovente vedere che le guardie di finanza preannunzino diversamente il nostro paese a coloro che vengono a visitarlo. Sono sicuro che il ministro delle finanze, si avvarrà della presente legge per provvedere opportunamente.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'Ufficio centrale ed il senatore Vischi dell'appoggio che hanno dato a questo disegno di legge, e mi affretto a dichiarare all'onorevole Vischi che la raccomandazione da lui rivoltami sarà presa nella maggiore considerazione.

L'Amministrazione delle finanze e la Direzione delle gabelle comprendono benissimo il dovere che hanno di fare in modo, che ai nostri confini i forestieri vengano trattati coi maggiori riguardi.

Questo disegno di legge, migliorando le condizioni delle guardie e aumentando il numero degli ufficiali, potrà rendere anche più agevole all'Amministrazione l'esatto adempimento di questo compito.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alle disposizioni dell'art. 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato col regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40, sono sostituite le seguenti:

I. L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di cinque anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, da determinarsi col regolamento, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

II. La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 di età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o di età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma in corso.

III. I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, se nell'ultimo anno della ferma o rafferma che stanno compiendo non raggiungono quattordici anni di servizio utili per la pensione.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi del richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi e alla pensione coll'obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

IV. Il premio viene concesso dal Ministero delle finanze e corrisposto in via posticipata, colle norme che saranno fissate dal regolamento.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà annualmente iscritta in apposito capitolo la somma corrispondente alle rafferme nel Corpo delle guardie di finanza.

La somma, che non fosse impegnata sul capitolo suaccennato alla fine dell'esercizio, verrà iscritta fra i residui passivi, per essere erogata nell'esercizio seguente.

Le domande di rafferma con premio, che non potessero essere accolte in un esercizio per insufficienza di stanziamento, avranno la preferenza nelle concessioni dell'esercizio successivo.

V. Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

Gl'individui puniti colla retrocessione dal

grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

VI. Il premio di rafferma viene dall'erario versato, quindici giorni prima della scadenza, al fondo della massa del Corpo, per essere iscritto al credito del raffermato, in apposito conto corrente.

Il Consiglio d'amministrazione del fondo suddetto promuove dal Ministero del tesoro le disposizioni per l'investimento dei premi a misura che li introita, e determina per ciascun anno la ragione dell'interesse da corrisondersi sui premi stessi agli aventi diritto, interesse che non potrà mai essere inferiore e quello corrisposto dalle Casse postali di risparmio.

L'interesse decorre dal primo del mese successivo alla data del versamento alla massa, e cessa dal giorno 16 del mese che precede la consegna, di cui al seguente n. VIII.

Alla fine di ciascun anno l'interesse maturato si aggiunge al capitale e diventa fruttifero.

VII. Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato a norma del 3° paragrafo del precedente numero VI, sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

VIII. Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato all'agente creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma del n. III, quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

Tale capitale può, a scelta dello avente diritto, essere rappresentato in numerario o con certificato di rendita del debito pubblico per la porzione suscettibile di conversione in consolidato, ed in contanti per la residua somma a saldo.

In caso di morte del creditore, i premi capitalizzati con gl'interessi maturati a tutto il giorno 15 del mese anteriore alla data del decesso, sono versati alla Cassa depositi e prestiti a disposizione degli eredi.

IX. I premi suddetti e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermando, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella dei gradi e dei soldi annessa al testo unico citato nel precedente articolo, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

a) il soldo delle guardie comuni di prima ferma e raffermate è modificato come segue:

Guardie comuni	L. 780
Id. allievi	» 675

b) i tre commi concernenti il soprassoldo accordato ai sotto-brigadieri, sono sostituiti dai seguenti:

Ai marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di lire cento. Pei sotto-brigadieri questo soprassoldo viene elevato a lire duecento, dopo altri cinque anni non interrotti di grado.

Ai brigadieri che vengano promossi marescialli dopo avere conseguito il soprassoldo di lire cento, si accorda l'altro soprassoldo stabilito pei marescialli quando essi abbiano compiuti dieci anni ininterrotti dalla nomina a brigadiere, qualunque sia la loro anzianità nel nuovo grado.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario;

c) le indennità accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio sono stabilite come appresso:

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate che prestano servizio ai confini di terra L. 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne ed al personale del ramo mare che presta servizio di crociera o sui piroscafi oppure nei laghi e nelle lagune, L. 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea; al personale di mare addetto a servizi diversi da quelli indicati nel comma precedente ed ai sottufficiali ed alle guardie addetti ai depositi d'istruzione, L. 108;

d) ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali si corrisponde una indennità di L. 300, quale assegno di primo corredo.

(Approvato).

Art. 3.

Alla tabella delle pensioni, annessa al predetto testo unico, sono apportate l'aggiunta e la variante seguenti:

la pensione dei marescialli con soprassoldo è stabilita in L. 350 per quindici anni di servizio ed in L. 1050 per trent'anni di servizio;

la pensione dei brigadieri con soprassoldo sarà uguale a quella stabilita pei marescialli senza soprassoldo.

Il tempo passato nei depositi di istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

Le guardie comuni rafferamate prima di tale data continueranno a percepire il soldo annuo di L. 810 e lo conserveranno anche nelle rafferme successive, qualora non ottengano alcuna rafferma con premio.

(Approvato).

Art. 5.

Ai sottufficiali ed alle guardie, che contino dieci anni di servizio utili per la pensione, potrà concedersi la rafferma con premio per il tempo occorrente a completare i quattordici anni di servizio indicati nel precedente articolo 1, n. III.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette » (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 42).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. Cavasola.

CAVASOLA. Signori senatori. Io comprendo perfettamente le difficoltà alle quali mi espongo prendendo a parlare su questo progetto di legge nelle attuali condizioni di tempo e dopo le dichiarazioni impegnative dell'onorevole ministro delle finanze in seno al nostro Ufficio centrale e nell'altro ramo del Parlamento. D'altra parte se impedimenti di questa natura dovessero trattenerci dall'espone francamente le convinzioni nostre in ordine a progetti di legge, la cui importanza si misura dalla influenza che essi possono avere sul regolamento di interessi materiali delle popolazioni, si dovrebbe concludere per la inutilità della doppia discussione parlamentare e l'ufficio del Senato sarebbe finito.

Quindi io seguo l'impulso dei miei convincimenti; ma rammaricando sinceramente che

per questa volta essi mi impediscano di secondare l'onorevole ministro delle finanze nel suo ordine di idee e di acconciarmi alle sue proposte; nè senza rendere alle intenzioni sue il più sincero omaggio; inquantochè l'onorevole ministro colle dichiarazioni che ha ripetutamente e seriamente fatte, ha indicato nettamente su quale terreno dovrebbe posarsi la questione. Omaggio che rendo non solamente per quella chiarezza d'idee e per quella innata e costante tendenza sua al bene, ma ancora perchè nei criteri fondamentali dell'onorevole ministro io convengo pienamente. A quelli, anzi, io attingo maggiore conforto a restare nell'opinione mia, che è diversa dalla sua, rispetto alle conseguenze alle quali giunge ciascuno di noi, pur avendo comuni gli obbiettivi.

Questo progetto di legge, scrisse molto bene l'onorevole ministro, non è di carattere fiscale; e aggiunse anche meglio alla Camera dei deputati « con questo progetto di legge noi non miriamo a fare il bene degli esattori, ma miriamo al bene dei Comuni, degli enti interessati, dei contribuenti ».

Intorno a ciò non può essere alcun disparere tra di noi. Ma appunto perchè io credo che non si raggiunga quell'intento al quale tendiamo concordi, mi permetto di sottoporre al Senato le ragioni per le quali io penso che il progetto non debba raccogliere la nostra approvazione.

Primo obbiettivo, fondamentale anzi, del progetto è la modificazione dell'art. 3, della legge vigente sulla riscossione delle imposte: portare ad un decennio la durata del contratto esattoriale, che in oggi è di 5 anni.

In ciò sta il fulcro principale della riforma.

Il testo primitivo della legge 20 aprile 1871, (legge, tra parentesi, come ben dice l'Ufficio centrale, tra le migliori che noi abbiamo, e che per ciò desidererei fosse poco toccata) all'art. 3 diceva adunque nettamente, crudamente: *l'esattore è nominato per cinque anni*. Poi abbiamo fatto un passo innanzi e si è incominciato a dire *per quinquennio*; e col testo del 1897 oggi in vigore la nomina che tassativamente era fatta per 5 anni è tradotta così: *l'esattore può essere confermato di quinquennio in quinquennio purchè le condizioni del contratto non siano più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente*.

Ora si fa il terzo passo che rende addirittura

normale la durata del contratto per 10 anni, con una sola eccezione circa la possibilità di dividerlo dopo un primo quinquennio, per le grosse esattorie le quali richiedano una cauzione superiore alle 500,000 lire.

È questa una modificazione apparentemente di ordine tecnico, che a me invece fa l'effetto di una innovazione che alteri e tocchi proprio alla economia della legge ed apra la porta alla quarta modificazione, che sarà l'esattore delle imposte nominato a vita.

Tale è la via; tale l'itinerario.

Ed allora l'economia di questa legge del 20 aprile 1871, che tutti concordiamo aver dato buoni risultati — per vero dire più antichi dell'amministrazione italiana, perchè questa legge non è che la riproduzione della legge del maggio 1804 del primo Regno italico, lungamente sperimentata dall'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto con risultati ottimi — la economia di questa legge se ne andrà.

Io credo, invece, che non debba essere per nulla abbandonato il sistema di quella legge.

La ragione principale per la quale l'onorevole Ministro ha proposta e l'Ufficio centrale ha accettata la modificazione, sta nella speranza che l'assetto per una più lunga durata dell'ufficio di esattoria, possa far diminuire la misura dell'aggio e questo per tal modo abbia a riuscire meno gravoso ai contribuenti. Poichè io non ho bisogno di rammentare a Voi, egregi colleghi, che l'aggio si aggiunge sui ruoli al carico dell'imposta ed è pagato come un soprappiù dell'imposta stessa dai contribuenti.

Dunque, se fosse vero che il protrarre la durata del contratto di esattoria avesse per effetto immediato la diminuzione degli aggi è evidente che la massa dei contribuenti ne risentirebbe un beneficio.

Ora io dissento intorno a ciò, non per principio ma per calcolo di probabilità; giacchè manca qualunque elemento per giudicare che in realtà queste previsioni si abbiano ad avverare. È possibile che si avverino: ma potrebbe anche essere il contrario. Il che significa per lo appunto che non siamo di fronte ad altro che ad un calcolo di probabilità. Rispetto al quale io dissento dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, che lo ha seguito, per quattro motivi principali.

Dissentito perchè non credo che la durata

del contratto per se stessa sia cagione di modificazione delle condizioni di esso, specialmente nei rapporti dell'aggio.

Dissentito perchè non credo questo il momento opportuno per tentare l'esperimento.

Dissentito per il modo come il progetto provvederà alla rinnovazione dei contratti, rinnovazione che diverrà decennale anche essa. Di sorta che scaduto il primo decennio il contratto esattoriale verrebbe rinnovato per un altro decennio, per via di semplice conferma.

Dissentito infine perchè si fanno dipendere le condizioni della rinnovazione futura dalla valutazione degli oneri contrattuali, presi come unico criterio direttivo.

Questi motivi di dissenso richiedono uno svolgimento.

Io credo che la durata del contratto non influisca sulla misura dell'aggio, perchè non convengo nel ritenere che le spese d'impianto di una azienda esattoriale siano di tale importanza da mutare le condizioni dell'affare per l'esattore che assume l'impresa, tranne che per le grandi esattorie, per le quali l'impianto può essere effettivamente costoso, sia per i locali, sia per il personale numeroso, sia per tante altre ragioni, non esclusa quella della cauzione. Le spese di impianto in tale caso per lo appunto sono state ritenute dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale quali sufficiente determinante di una diversità di trattamento anche rispetto alla durata del contratto.

Non sono tanto importanti quelle spese per il massimo numero delle esattorie; e lo dimostrerò molto facilmente, da esercitare una influenza notevole sui benefici della azienda.

Una parte di esse, qualunque sia la durata del contratto, è per sua natura continuativa; si ripete in misura fissa ad ogni anno. Tali sono: l'affitto del locale per l'esattoria, le spese così dette di cancelleria, le quali sono perfettamente consumate giorno per giorno, anno per anno, secondo il lavoro che si svolge; le paghe del personale, un collettore e pochi messi bastevoli alle piccole esattorie, sempre uguali di anno in anno tanto per un quinquennio, quanto per un decennio.

Per contro, ciò che rende buono o cattivo l'affare industriale, poichè si tratta di una industria, è la facilità o la difficoltà di riscuotere dai contribuenti il denaro, in maniera che l'e-

esattore abbia o non abbia bisogno per i versamenti ai quali è tenuto del non riscosso per scosso, di ricorrere al credito, incontrando oneri che sono extra contratto.

Quindi la misura dell'aggio, o egregi colleghi, non dipende dalle spese dell'esercizio intrinsecamente considerate, ma dipende dalla quantità del danaro circolante nella massa dei contribuenti, per cui sia facile alle scadenze la riscossione delle imposte.

E se voi guardate — e questo è l'indice migliore — se voi guardate la scala degli aggi nelle diverse provincie d'Italia, che vedete? Vedete gli aggi minori, indipendentemente da qualunque carico esattoriale, tanto se di migliaia come di milioni, tanto se di 10,000 lire come di 100,000, in tutte quelle località dove la frequenza degli affari, la intensità delle industrie, il movimento commerciale mantengono viva la circolazione del danaro nelle masse. La gente che ha il danaro alla mano paga facilmente; l'esattore ha un ufficio molto semplice a compiere, da una mano prende e dall'altra versa; non è costretto ad anticipazioni e ribassa l'aggio.

Andate invece nelle provincie dove l'industria è scarsa, dove i commerci sono deficienti, dove la produzione è quasi unica, come nelle provincie meridionali, nelle isole e in Sardegna più che altrove, voi trovate là il massimo degli aggi, non per le spese di esercizio, ma perchè l'esattore ad ogni bimestre è obbligato ad anticipare lui l'importo delle rate di imposte, se non vuole messa in vendita la propria cauzione. E allora egli si fa pagare i rischi ai quali si espone, gli oneri che sopporta per il patto del non scosso per scosso e l'aggio cresce a dismisura.

Questa è la ragione per la quale gli aggi crescono e diminuiscono, e non ce ne è altra maggiore. E se è questa, come io penso, egregi colleghi, io posso darvi subito ragione dell'altro motivo del mio dissenso.

Se per una buona parte d'Italia le condizioni attuali sono tali da rendere straordinariamente scarsa la circolazione del danaro, sarà questo il momento di tentare una riforma, la quale stabilisca permanente per 10 anni la misura dell'aggio? È proprio questo il momento opportuno per fissarla?

Noi abbiamo una crisi acuta in Puglia; noi

abbiamo provincie dove si vanno abbandonando i terreni per mancanza di braccia, come in Basilicata; noi abbiamo la Sardegna afflitta da parecchie altre purtroppo persistenti cause di disagio economico; e perchè dovremmo fare oggi una immobilizzazione delle esattorie, perchè dovremmo mettere oggi la riscossione per un periodo doppio di quella normale nelle mani degli esattori e costituirci nella impossibilità di avere una riduzione qualunque di aggio per altri 10 anni?

Anche l'esperienza del passato dovrebbe renderci guardinghi nel fare questo passo.

Nel primo esperimento della legge del 1871 noi abbiamo avuto degli aggi favolosi. Purtroppo io sono abbastanza vecchio per rammentare le difficoltà di quella prima applicazione.

Abbiamo avuto degli aggi dei quali ora per fortuna si è perduto qualunque esempio; da quel tempo siamo venuti scemando gradatamente di quinquennio in quinquennio, a misura che la pratica della legge entrava in chi la doveva maneggiare e in chi la doveva subire e che le condizioni del paese miglioravano. Per questa via noi abbiamo veduto decrescere gli aggi a poco a poco e anche l'ultimo quinquennio ci ha dato in confronto del precedente un risultato molto più lodevole. Ora perchè vogliamo fare oggi una determinazione, in condizioni che non sono le più favorevoli, di un aggio che rimanga permanente per dieci anni, togliendoci la probabilità di ottenere fra altri cinque anni una diminuzione?

Questo discorso parmi abbia una certa relazione con un altro che si faceva pochi giorni or sono in quest'aula da un nostro collega, molto più autorevole di me specialmente in queste materie. La tendenza dell'oggi, o signori, è alla diminuzione dell'interesse, ma non è che si sia già raggiunto l'effetto utile. Ancora non si è conseguito il vantaggio per il quale tutti ci adopriamo, il Governo per il primo, che ce ne dà l'esempio collo introdurre la diminuzione dell'interesse nei titoli di Stato, creando l'indicatore che poco alla volta segni la misura dell'interesse per altre operazioni.

Perchè non vogliamo aspettare che si sia fatto qualche passo risolutivo su questa via dell'abbassamento del tasso del danaro? Allora noi avremmo facile anche la prospettiva di una

diminuzione notevole di aggr. anche per le esattorie.

A questi due dissensi che sono principalmente di indole economica, io ho detto che ne aggiungevo un altro per considerazioni di diverso ordine. A darvene un'idea più precisa io mi permetto di rileggere un comma dell'articolo terzo del progetto che ci sta dinanzi, appunto per quanto riguarda la rinnovazione.

Dice il testo oggi proposto:

« Può infine (l'esattore) esser confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè la condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente ».

Questa disposizione va messa in armonia con un'altra che riguarda le grandi esattorie, per le quali è possibile avere la rescissione del contratto dopo un quinquennio a condizione che si faccia la disdetta entro il mese di giugno dell'anno precedente alla scadenza.

La deliberazione con la quale il consorzio o il comune dichiarano di voler rescindere il contratto deve essere approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ora qui c'è tutto un complesso di disposizioni che vi fa vedere che per norma generale il contratto deve durare di 10 in 10 anni. È fatta una eccezione a riguardo delle grandi esattorie; però per farla valere bisogna reclamare quella facoltà fino dall'anno precedente alla scadenza, sotto pena di decadenza. E la dichiarazione che il comune intende rescindere il contratto richiede il consenso del prefetto e della Giunta provinciale amministrativa.

La rinnovazione poi pel decennio successivo non dipende che dalla sola circostanza che le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto peggiori di quelle del periodo precedente: non *migliori*, semplicemente *non peggiori*.

In tutto ciò, francamente, io trovo che c'è un po' di quella contraddizione che disgraziatamente è il contrassegno di molti atti della nostra politica. Noi arriviamo a non accontentarci più — e non dico ora che sia male — della libertà che abbiamo nelle nostre leggi organiche; noi vogliamo introdotto il *referendum*,

perchè non troviamo abbastanza largo il concorso della volontà cittadina nel reggimento degli interessi municipali; e per ammettere che un comune possa congedare e sostituire un esattore, s'introduce la condizione del permesso del prefetto!

Quest'insieme di cose io non comprendo.

E che c'entra il prefetto?

Io non lo chiedo in senso di diffidenza. Mi duole anzi che una dichiarazione esplicita dell'onor. ministro nell'altro ramo del Parlamento — dichiarazione che può corrispondere, del resto, ad una buona regola di lavoro legislativo — mi tolga occasione a proporre qualche cosa di più radicale nella modificazione della legge, entrando a fondo nella questione dell'intervento del prefetto.

Io ho detto che sono contrario al proposto rinnovamento del contratto esattoriale per i criteri che lo informano, perchè io non ammetterei mai in nessun caso, nè per le grandi nè per le piccole esattorie, la rinnovazione del contratto, nè per 5 nè per 10 anni, in base al solo criterio degli oneri contrattuali. Gli oneri contrattuali si cerca ad ogni scadenza di migliorarli coll'aprire nuovi concorsi.

Io vorrei invece subordinare alla autorizzazione del prefetto *la conferma* dell'esattore, non *il licenziamento*; e l'autorizzazione del prefetto alla conferma vorrei subordinata alla condizione del buon servizio compiuto, non già agli oneri del contratto.

Fu chiesto qualche cosa di simile nell'altro ramo del Parlamento e allora l'onor. Ministro delle finanze chiese: Che c'entra il prefetto che *non è competente*?

Qui infatti sta uno dei difetti, pochi ne ha, perchè è una delle leggi che ne ha meno, l'ho detto altra volta, ma qui è uno dei difetti più gravi della legge del 20 aprile 1871, la quale non dà nessuna azione diretta, *di ufficio*, al prefetto per vigilare la riscossione delle imposte e quindi giudicare del modo come la si esegua.

Or bene: chiunque sia pratico delle regioni di mezza Italia dove le popolazioni sono meno in grado di difendersi da sè dagli abusi e dai probabili arbitri degli esattori, può comprendere quanto grave sia quel difetto nella legge, quale ufficio di Stato manchi in quei luoghi e quanto sia dolorosa la verità constatata dal ministro

delle finanze, che il prefetto *non è competente*, nel senso che la legge lo ha creato soltanto giudice dei conflitti delle parti che si rivolgono a lui, ma non gli ha assegnato un'azione da esercitare di autorità propria. Se vi era riforma che fosse santamente dovuta questa era: la modifica dell'art. 72, per effetto del quale articolo il prefetto non interviene di autorità sua contro alcuna ingiustizia che si commetta a danno di un contribuente, perchè deve aspettare il ricorso della parte lesa. E quel ricorso deve essere presentato all'agente delle imposte il quale lo istruisce e lo manda all'intendente di finanza, il quale a sua volta lo manda col suo parere, prescritto, obbligatorio, al prefetto che decide.

Ora scusate, signori miei, se io insisto su questo punto.

Io vi insisto perchè disgraziatamente queste cose le ho imparate con una lunga pratica e mi sono trovato io a queste difficoltà, mi sono trovato io a vedere respinti, da chi mi stava sopra, reclami fondatissimi perchè non avevano percorsa la via gerarchica tracciata nella legge, malgrado l'evidente offesa alla giustizia. Ed io sottoprefetto ho dovuto constatare che mentre tutte le altre leggi mi attribuivano una funzione nel mio circondario, dalle cose più delicate dell'amministrazione alle contravvenzioni forestali, mentre mi dovevo occupare del pascolo abusivo d'una capra, la legge non mi poneva in grado di intervenire efficacemente contro l'avidità pascolare sui contribuenti per il quale in altri luoghi forse sarebbe avvenuta una rivoluzione ad ogni 24 ore. Fu allora che avendo tentato invano di mettere freno ai disordini che constatavo giornalmente, avendo esaurito anche lo spediente di pagare fogli di carta bollata a poveri contribuenti che non avevano l'equivalente per fare il reclamo, non giungendo in tempo il più delle volte ad impedire la consumazione dei torti fino all'asta, ruppi con ogni gerarchia e mi rivolsi direttamente al Ministero delle finanze per provocare rimedi straordinari, poichè gli ordinari non giungevano a fermare gli abusi.

Siffatta situazione, per le circostanze stesse di persona che ho indicate, risale a molti anni addietro; il che mi lascia la speranza che oggi le cose non sieno più così nemmeno in quei luoghi, che l'onor. Parpaglia sa altra volta

tribolati da simili malanni. Ma io credo sinceramente che se vi era una riforma da fare nella legge fosse questa; che il prefetto sia tenuto bensì a raccogliere dagli uffici tecnici, dall'agente delle imposte e dall'intendente di finanza, la constatazione legale dei termini del conflitto e il parere per la risoluzione; ma che ogni qualvolta sorprenda o venga a sua notizia un abuso, egli possa direttamente intervenire senza bisogno che l'autorità sua per esplicarsi debba essere eccitata, come in giudizio, da reclamo formale di parte lesa.

Quindi per questa mancanza di funzioni legalmente dichiarate, pur troppo accade ed è un male che molti prefetti non si occupino di proposito della riscossione delle imposte *nei rapporti tra l'esattore ed il contribuente* come sarebbe invece necessario e corrispondente a uno dei più alti ed importanti uffici di Stato nelle provincie.

Io non posso dilungarmi oltre su una modificazione di questo genere che comprendo non trovi facile accoglienza nè presso l'onorevole ministro nè presso l'Ufficio centrale, per la obiezione, che del resto non ho nessuna difficoltà a riconoscere ragionevole, che non si possono in questa materia improvvisare emendamenti i quali tocchino il fondo, l'economia della legge.

Sono riforme che devono essere meditate, studiate, coordinate con tutte le altre disposizioni e non si possono improvvisare durante una discussione.

Ne convengo, ma non mi rassegno. Appunto perchè non possiamo farle ora per non improvvisarle, non posso rassegnarmi a renderle impossibili con contratti di dieci anni. Volete che per dieci anni non si rimedi ad inconvenienti ed a lacune che sono evidenti?

Non facciamolo ora se non si può. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale alle quali il ministro ha annuito, che parecchi altri ritocchi avrebbe meritati la legge in cosiffatta occasione, ritocchi, che la brevità del tempo, l'imminenza del nuovo appalto e la condizione dei lavori parlamentari rendono impossibili e rimandiamoli tutti. Ma rimandiamo anche ad un altro quinquennio il decidere se converrà o non dare una maggiore durata normale ai contratti esattoriali.

Restiamo nelle condizioni attuali, facciamo

un'altra volta i contratti per cinque anni; nel frattempo provvederemo all'avvenire.

Questa che è parte tutta nostra potrà benissimo essere compiuta anche durante il quinquennio. Daremo così anche le attribuzioni di vigilanza, di sorveglianza, d'intervento diretto ai prefetti e ai sottoprefetti per la parte loro, assistiti ed assecondati dagli uffici tecnici di finanza per la risoluzione.

Dunque nemmeno per questa parte io potrei consentire alla proroga decennale.

Con ciò io avrei quasi finito se non sentissi di dover rendere plauso e ringraziare il Ministro di non avere adottato un altro criterio che era stato proposto e che egli non accettò, che cioè la conferma fosse ammessa non solamente come una facoltà dei comuni, ma anche come diritto dell'esattore ad essere confermato.

Su questo particolare forse sarebbe stato inutile soffermarci dal momento che la proposta non ha avuto alcun seguito; ma ho voluto accennarvi perchè non sarà mai abbastanza riaffermato il principio, proclamato dall'onorevole Ministro, che la legge non è fatta per gl'interessi degli esattori. Questo del diritto degli esattori alla conferma in contrapposto od in correlazione colla facoltà dei comuni e delle provincie, non è cosa che possa in nessun caso essere ammessa mai.

Per la stessa ragione del tempo e della impossibilità di accogliere riforme improvvisate io mi astengo dal presentare un'altra questione che pure non sarebbe una novità, che è stata agitata dalla stampa, in comizi e dagli studiosi della materia molte volte rimessa in campo.

La questione sta in questo, se nei paesi puramente agricoli, la riscossione in sei rate sia un giovamento o un danno.

Ho già riconosciuto che l'onorevole Ministro si opporrebbe con ragione alla discussione, perchè essa toccherebbe uno dei cardini della legge attuale, o più esattamente uno degli articoli della legge in vigore ai quali non si riferisce il progetto di modificazione che ci sta dinanzi.

Da questo punto di vista io non parlo, ma non ne taccio interamente, perchè ne traggo ancora argomento a dimostrare che la preoccupazione dell'aggio non dovrebbe essere prevalente in questa materia dei contratti esattoriali.

L'aggio del 3 per cento che la legge segna

come limite massimo per le nomine sopra terna, dopo tutto, vi rappresenta tre centesimi per ogni lira d'imposta.

Per i paesi nei quali si ottiene credito e danaro ad un prezzo minore, è molto; per altri dove si paga tre, quattro, sei volte più di tanto negli usi abituali, è poco. Anche quando per ritardato pagamento della rata all'aggio si aggiunge il 4 per cento di multa, sulle piccole quote voi non avete uno spostamento sensibile del carico principale.

Cosa è invece che rende gravoso il pagamento delle imposte in molta parte d'Italia per i piccoli contribuenti?

Sono i compensi per gli atti esecutivi.

Ecco ciò che deve preoccupare, non l'aggio. Il 3, il 4, il 5 per cento di aggio non porta alcuno alla miseria. Sapete invece che cosa accade?

Se prendete in certe provincie il ruolo della fondiaria o dei fabbricati, voi trovate una infinità di quote, nessuna delle quali, nel suo sesto corrispondente alla rata bimestrale, arriva ad una lira. Trovate frequenti, numerose, le quote di 40, 50 centesimi per bimestre.

Noi siamo oggi molto lontani da quel tempo che io ho ricordato poco fa e che si riferisce ai primordi della mia carriera, nei quali tempi, per 50 centesimi d'imposta principale io ho constatato perfino 8 lire di spese esecutive, senza che nulla si fosse venduto all'asta!

Questi sono fatti certi e positivi che a suo tempo documentati e servirono per la prima modificazione della tariffa dei compensi per gli atti esecutivi.

Siamo lontani ripeto, da quegli eccessi; però anche oggi, in un tempo di grande diminuzione di oneri di questa specie, noi abbiamo la tabella del 1897, quella in vigore, che stabilisce i compensi ai messi per gli atti esecutivi e che è tutt'altro che leggiera per i piccoli contribuenti.

In questa tabella noi abbiamo che per il debito d'imposta fino a L. 3, o meno, è fissato il compenso di L. 1; per il debito di imposta da L. 3 a L. 5 il compenso di L. 1.50; per il debito da L. 5 a 10 il compenso di L. 2 per ogni atto del messo, sempre, ben inteso, come compenso *semplice*.

Non mi occupo qui che vi sieno contribuenti i quali avendo L. 2000 da pagare per ogni rata

in caso di ritardo debbano corrispondere compensi di 80 o di 100 lire; tali contribuenti si possono difendere da sè; io parlo dei piccoli contribuenti.

Or bene: nei paesi esclusivamente agricoli con proprietà frazionata, dove sovente incontrate la quota di imposta di L. 3 ripartita in sei rate di 50 centesimi cadauna voi potete calcolare che per lo meno tre volte all'anno, (non dico 4 per essere temperato) il piccolo contribuente cade sotto la tariffa dei compensi degli atti esecutivi.

Il compenso *semplice* è dovuto appena si presenta il messo dell'esattore in casa per fare il pignoramento di un oggetto che garantisca il credito dell'esattore, anche se il pignoramento non avvenga, anche se il contribuente là per là paghi il suo debito. Il quale debito, che supponiamo di 50 centesimi di imposta, sarà accresciuto di un centesimo e mezzo per l'aggio del 3 per cento, di altri due centesimi per la multa di mora del 4 per cento e di *una lira* per compenso semplice di atti esecutivi, totale 1 lira e 53 centesimi e mezzo.

Calcolate, senza nessuna paura di esagerare, che tre volte all'anno il messo si presenti in casa del piccolo colono, e tre volte si ripeta per lui l'obbligo del compenso semplice: ed ecco l'imposta duplicata, per effetto dei compensi della tabella degli atti esecutivi, non per le aggiunzioni delle percentuali dell'aggio e della multa malgrado insieme addizionate esse siano arrivate al 7 per cento.

L'onor. ministro delle finanze alla Camera dei deputati convenne che questa era una situazione grave, degna di studio e richiedente rimedio. Disse però che non poteva prendere nessun impegno là per là all'infuori di quello di modificare la tabella, se fosse stato possibile, e modificandola di tenere conto delle fatte osservazioni.

Ora, francamente, vogliamo impegnarci per dieci anni in questa maniera senza sapere in che modo e quando e come la tabella sarà rifatta e modificata?

Io comprendo perfettamente che in principio, in teoria, per massima, come volete dire, si ritenga per ragione di giustizia distributiva che un contribuente non debba pagare un più gravoso aggio perchè un altro paga in ritardo la sua

quota e obbliga l'esattore all'anticipazione del non riscosso.

Chi ha colpa, si dice, chi è responsabile del suo ritardo ne subisca la pena. Ma vi sono molti che non per colpa incorrono nei ritardi. E dopo tanti anni che parliamo dello sgravio delle quote minime, le più esposte ai forzati ritardi, arriveremmo invece a rifermare su di esse dei pesi di questa natura? Ma perchè? Se vi fosse una ragione, se nell'ultimo quinquennio fossimo rimasti senza poter appaltare la riscossione, se per riuscirvi ora avessimo bisogno di ciò, lo comprenderei. In tale caso però questa legge avrebbe dovuto e poteva esser fatta fino dall'anno passato; e l'avrei capita. Ma oggi, senza essere ancora entrati in un vero periodo di diminuzione di tasso generale d'interesse del danaro; senza essere in condizioni economiche che ci permettano di fare assegnamento sopra una più copiosa, costante, facile circolazione di danaro disponibile tra le popolazioni (le agricole in specie); quando non abbiamo provveduto almeno a un controllo efficace da parte dell'autorità politica, che dovrebbe comprendere — e mi auguro comprenda — essere questo tra i principali doveri suoi; nessuna necessità ci preme a consolidare gli inconvenienti attuali. Lo Stato, il comune, la provincia hanno diritto di farsi pagare il contributo dai cittadini pel mantenimento dei servizi pubblici, ma non è giusto che per compenso di riscossione si prelevi più del necessario, più di quanto deve entrare nella cassa dello Stato, della provincia, del comune, e i funzionari devono potere impedire ogni abuso senza che il danneggiato debba per giunta provocare un giudizio per essere difeso.

Perciò differiamo le innovazioni, rimandiamole a un'altra volta e intanto studieremo quello che possa occorrere all'uopo. Questi sono i concetti per cui ancorchè nei criteri fondamentali io mi compiaccia di associarmi a tutte le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non posso consentire nelle conseguenze alle quali egli arriva con un progetto di legge che per quanto, nella mente sua sia ispirato esclusivamente a una utilità di carattere generale, mi permetta che lo dica schiettamente, risente molto della aspirazione degli Uffici ad avere uno studio di meno delle cauzioni a fare per la soppressione del quinquennio.

E mi riservo — se le mie parole possano avere

un appoggio, un consenso nel Senato, e non essere interamente disdette dal ministro — di presentare emendamenti su questi punti principali, sui quali io ho richiamata l'attenzione del Senato. (*Bene, bravo, approvazioni*).

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale ho il dovere di spiegare i concetti — e lo farò brevemente — ai quali l'Ufficio s'ispirò a non proporre modificazioni al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e nel formulare però specifiche osservazioni e nel proporre al Senato un ordine del giorno.

Innanzitutto nulla l'Ufficio modificò perchè dallo studio del disegno di legge, dalle disposizioni in questo contenute, ebbe la persuasione che le disposizioni proposte meritassero la vostra approvazione, poichè senza inasprire le condizioni ed i conflitti che naturalmente si esplicano fra i contribuenti ed il fisco, tra contribuenti e le pubbliche amministrazioni, tenne conto di tutte quelle soluzioni che si erano imposte nel quinquennio, tenne conto della diuturna esperienza; ed a parte la questione relativa alla durata, di cui dirò in appresso, ebbe cura di provvedere a molti argomenti che si agitano sia nel campo amministrativo, che nel campo giudiziario.

E questo è un notevole vantaggio che si riversa non solo a beneficio della pubblica amministrazione, ma più essenzialmente sui contribuenti non costringendoli a sostenere conflitti; ed è poi d'altra parte evidente che quando le disposizioni sono chiare e sono precise, anche la sollevata questione degli aggi può venire risolta nel senso di una diminuzione della spesa. Quindi il disegno di legge, a giudizio dell'Ufficio centrale, merita l'approvazione del Senato; non vennero poi formulate modificazioni speciali, perchè si ritenne il disegno stesso urgente; come già io stesso mi onorava di svolgere in una interpellanza del dicembre dello scorso anno, era urgente addivenire a modificazioni della legge sulla riscossione delle imposte traendo partito di tutto quanto l'esperienza aveva suggerito: e se non si potè prima d'ora, per motivi indipendenti, portare questo disegno di legge al vostro giudizio, attualmente ora vi è una speciale urgenza; l'Ufficio centrale non mancò di imporsi il quesito se convenisse mo-

dificarlo e correre anche l'alea che non potesse ottenere nel più breve termine possibile la voluta approvazione, e convenne nell'avviso che invece il progetto di legge fosse tale da meritare il vostro suffragio piuttosto d'andare incontro anche ad un dubbio che non potesse essere approvato e posto in esecuzione nel più breve termine possibile.

Però l'Ufficio centrale ha esaminato le questioni sollevate anche oggi dal senatore Cava-sola; e primieramente si fermò sulla disposizione contenuta nell'art. 3 relativamente alla maggior durata del contratto.

L'Ufficio centrale sollevò dei dubbi sull'efficacia di questa disposizione, esaminò se fosse un bene per gli esattori, se fosse un vantaggio per i contribuenti, se con questa disposizione non si venisse a ferire lo scopo voluto dalla legge del 20 aprile 1871, nella quale si escludeva la conferma che fu poi sanzionata con leggi successive.

Si fece tutti questi dubbi, volle esaminarli, e quando fosse accolto il principio della nomina decennale, pure esaminò se questa disposizione non dovesse andare incontro ad altre eccezioni, se la facoltà cioè della rescissione non si dovesse accogliere per tutti i comuni, e se non si dovesse diminuire l'importo della cauzione come è stata prevista per regola nell'art. 3 del disegno di legge.

Ma anche in questo punto esaminati gli inconvenienti accennati ora dall'onor. senatore Cava-sola, pesati i vantaggi che certo darà la maggior durata del contratto, venne in avviso che la nomina per dieci anni potesse senza inconveniente alcuno essere accolta.

È vero che la legge del 20 aprile 1871 escluse la conferma, ed essa che, come abbiamo detto e ripetiamo, è una delle migliori leggi che siano state promulgate, volle che ad ogni quinquennio si rinnovassero i contratti esattoriali e si liquidassero le rispettive contabilità. Ma successivamente con le altre leggi, e specialmente con quella del 1892 e del 1897 si venne poco per volta a tale principio, perchè si vide che esso semplificava non solo le operazioni, ma rendeva più vantaggiose le aggiudicazioni delle esattorie, lo che veniva a riversarsi a favore dei contribuenti.

Quindi venne la legge attualmente in vigore la quale se non esplicitamente, almeno implici-

tamente, accoglie il principio della nomina decennale, perchè all'art. 3 accenna che l'esattore può essere confermato di quinquennio in quinquennio, ci fece un passo avanti, introducendo il principio della nomina decennale, col disegno in esame esplicitamente applicato.

L'Ufficio centrale ha voluto su ciò interrogare l'onor. ministro, e fu solo dopo esplicite dichiarazioni sue, che vorrà certo oggi confermare al Senato, che ritenne di non poter abbandonare questo principio, perchè lo crede di vantaggio non solo alle amministrazioni, ma anche ai contribuenti per i minori aggi che si potranno ottenere.

Del resto, più che la mia parola, varrà l'opinione espressa da un autorevole Consesso, il quale appunto ebbe a pronunziarsi su questa questione della maggior durata.

Or bene cosa si disse?

« La maggior stabilità negli appalti esattoriali è certamente un vantaggio per i contribuenti ai quali assicura condizioni migliori. L'alea di nuove gare a troppo breve scadenza si risolve in un aggravio di aggi che potranno essere diminuiti con un più lungo appalto, sia per la certezza di un guadagno più duraturo, sia per il risparmio delle spese per le aste, per la rinnovazione delle cauzioni e per il pagamento delle relative tasse. Si conseguiranno vantaggi notevoli anche col collocamento di quelle esattorie che fino ad ora non si poterono assegnare con aggi inferiore al 6 per cento essendo quasi certo che un più lungo termine di esercizio consentirà di dirimere nei limiti già elevati di questa cifra tutte le difficoltà. Un'altra economia non trascurabile si raggiungerà col risparmio di tempo, di spesa, ecc., ecc. »

Queste ragioni, queste considerazioni rispondono alle osservazioni fatte dall'onor. Cavasola il quale volle sostenere che la maggior durata non possa influire sull'aggio.

A me sembra intuitivo invece che quando l'esattore (che per servirmi di una frase giustamente espressa, non è un filantropo ma è uno speculatore) quando l'esattore si è assicurato il servizio esattoriale per un maggior numero di anni certamente potrà fare condizioni migliori nell'assumere il servizio esattoriale.

Le spese d'impianto, le spese del contratto, le spese tutte relative all'esattoria saranno certo minori in 10 anni che non in 5.

L'onor. Cavasola dice: « Come rendiamo permanente questo servizio esattoriale per 10 anni nelle attuali condizioni economiche in cui il denaro scarseggia? »

Io credo invece che nelle attuali condizioni del mercato il denaro si presenta in condizioni più favorevoli, e se ciò fosse un criterio per la durata dei contratti, dovrebbe essere una ragione contraria alla sua tesi.

Del resto quelle crisi di cui fece cenno l'onorevole Cavasola sono pur troppo del tutto indipendenti e del tutto estranee al servizio esattoriale, quindi l'Ufficio centrale venne nell'avviso che si dovesse mantenere questa maggiore durata, manifestando però l'avviso che questa maggiore durata imponesse maggiori obblighi nell'esazione, maggiori obblighi per gli esattori. È certo che continuando non per 5 ma per 10 anni il servizio esattoriale, saranno maggiori le contabilità, le difficoltà potranno aumentare, quindi è dovere dell'amministrazione di prescrivere o nel regolamento o nei capitoli normali maggiori garanzie; specialmente quando l'esattore sia pure tesoriere dei comuni sarà un dovere dell'amministrazione di prescrivere più precise norme e cautele, onde questo servizio proceda sempre con la dovuta regolarità.

E passo senz'altro ad un'altra questione sulla quale s'intrattenne, in modo speciale, l'Ufficio centrale, quella cioè riflettente la riscossione delle entrate comunali.

A termini dell'art. 5 l'esattore riscuote tutte le tasse e le sovrimposte dei comuni, ed ai termini anche delle disposizioni della legge 20 aprile 1871 e di quella in vigore all'esattore può essere anche affidata l'esazione delle entrate comunali.

Con questo disegno di legge poi si dà una facoltà nuova ai prefetti, di affidare cioè, sentita la Giunta provinciale amministrativa, agli esattori col metodo di esazione che si ha per le imposte dirette, la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi; e questo è un primo passo che si fa per l'unificazione del servizio di esazione delle entrate comunali, ma è un passo incerto e non decisivo. Un altro passo doveva farsi dall'onor. ministro delle finanze, provvedere cioè pure in questa legge, alla unificazione del servizio di riscossione delle entrate tutte comunali.

Nell'occasione in cui il ministro annunciava

nel dicembre dell'anno scorso che avrebbe provveduto per la maggior durata dei contratti, io osservava che era pure necessario provvedere per questa unificazione.

Venne sollevata molte volte questa questione, ed anche recentemente nella discussione di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Qui venne formulato un ordine del giorno col quale si fa invito speciale al Governo di provvedere per questa unificazione.

L'Ufficio vostro non ha presentato al riguardo alcun ordine del giorno perchè lo riteneva superfluo di fronte alla necessità ed all'urgenza di provvedere; però ebbe a provocare esplicite dichiarazioni per parte dell'onor. ministro, e siamo persuasi che si vorrà quanto prima provvedere per far cessare gl'inconvenienti che nelle diverse regioni d'Italia si manifestano relativamente al sistema della riscossione delle entrate comunali inoltre abbiamo pure ricordato nella nostra relazione quanto la Corte dei conti ebbe giustamente a decidere relativamente alla diligenza che si deve usare dall'esattore tesoriere relativamente alla contabilità comunale perchè l'onor. ministro voglia fare tesoro di questi insegnamenti, e rendere tali decisioni permanenti includendo esplicite dichiarazioni nel regolamento ovvero nei capitoli normali.

Di un'altra questione il vostro Ufficio centrale si è occupato; quella relativa alle ricevitorie provinciali.

È un argomento che fu già altra volta sollevato in questo Consesso, e su cui il Senato ebbe già a manifestare il suo avviso, specialmente per mezzo della sua Commissione permanente di finanze.

Ora la questione è sospesa, e noi crediamo che debba essere risolta; perchè, mentre nel disegno di legge in esame si dà pure alla nomina del ricevitore provinciale la durata di dieci anni; mentre nel disegno di legge in esame si dà pure al ricevitore provinciale l'esazione delle altre entrate della provincia, non si provvede poi per le anticipazioni di cui possono occorrere le provincie. Per la legge del 1893 gli Istituti di emissione furono autorizzati ad assumere le ricevitorie, e con esse assunsero pure il servizio di tesoreria delle provincie.

Ora la legge del 3 marzo 1898 ammise la facoltà di fare delle anticipazioni temporanee

per i bisogni di cassa; ma limitò l'epoca di queste anticipazioni al 1900: come ricordiamo nella relazione, fu proposta una proroga, ma nulla fu saocito.

Noi crediamo che anche in questa materia sia urgente di provvedere; ed è perciò che ci siamo fatti un dovere d'interpellare su questo argomento esplicitamente l'onor. ministro delle finanze, il quale, consenziente il ministro del tesoro, ha accettato di presentare un disegno di legge che risolva la questione sospesa per ovviare ai danni che si hanno dalle provincie, specialmente per il primo bimestre dell'anno. Ciò spiega l'ordine del giorno che abbiamo presentato in fine della nostra relazione col quale il Senato invita il Governo del Re a presentare sollecitamente un disegno di legge col quale alle amministrazioni provinciali le cui ricevitorie siano esercitate da Banche di emissione, vengano concesse agevolazioni che le mettano in grado di conseguire senza grave onere, anticipazioni sulla sovrimposta fondiaria, segnatamente nel primo bimestre dell'anno.

Di altre disposizioni noi non abbiamo nella relazione tenuto parola in modo speciale; però abbiamo avvertito che col disegno di legge si accolgono alcune proposte già fatte dal Senato, specialmente nell'ultima relazione del 1897, di cui fu relatore l'onor. senatore Pellegrini, proposte che crediamo giuste e fondate. Come abbiamo detto in principio, vi sono disposizioni che chiariscono i conflitti che si erano verificati tra i contribuenti e gli esattori, tra gli esattori e la pubblica amministrazione.

Si definiscono meglio quelle locuzioni che hanno dato e danno luogo a molte contestazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Così all'art. 13 si limitano le facoltà del prefetto nelle nomine d'ufficio ed in altre disposizioni;

si introducono modificazioni utili relativamente alla cauzione;

si dichiara legislativamente l'indivisibilità tra eredi del debito d'imposta;

nel modo di pagare, si ammette il vaglia o la cartolina vaglia;

si facoltizza il pagamento totale delle quote corrispondenti a non più di lire cinque annue senza responsabilità nel contribuente;

nel procedimento esecutivo si chiarisce quanto

già era proposto per l' art. 37 nel procedimento contro terzi: e

si definiscono meglio la locuzione *anno in corso e precedente*; nonchè i diritti del direttorio o del nuovo proprietario in relazione alla proposta del Senato.

Si stabiliscono così disposizioni che riusciranno di vantaggio e che non potrebbero mai consigliare il ritardo e la non approvazione del complesso del progetto di legge. E quanto alla competenza, come abbiamo accennato nella nostra relazione, troviamo che è pur chiarito che la competenza sia piuttosto amministrativa che giudiziaria, e ci permetta l'onorevole senatore Cavasola di aggiungere un' unica osservazione relativamente alla competenza. Forse nelle sue parole si risente troppo l' influenza dei luoghi da lui accennati, però noi possiamo ritenere, per altri fatti, che la competenza del prefetto esiste e che si è sempre applicata in modo normale. Il prefetto, a termine dell' art. 3, deve primieramente approvare il contratto esattoriale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

E quanto all' art. 72 io credo giusto e conforme ai principî giuridici che il prefetto debba solo giudicare se gli atti sieno o non sieno regolari, e che non possa entrare nel merito perchè spetta all' autorità giudiziaria di dire in questo argomento la sua parola. Quindi la competenza del prefetto vi è, come vi è l' autorità, che possa giudicare degli atti dell' esattore sia nel campo amministrativo, sia nel campo giudiziario a tutela dei diritti delle parti.

Rimane a me il dovere di dire una parola sopra due argomenti ai quali si riferiscono due petizioni che vennero presentate al Senato; la prima si riferisce all' estensione della incompatibilità.

Nel disegno di legge si enumerano meglio i casi d' incompatibilità, anzi se ne aggiunge uno che è quello dell' incompatibilità dei membri del Parlamento ad assumere le funzioni di esattore.

Contro questa disposizione venne presentata una petizione, perchè si riservi almeno ai deputati che sono in carica, il diritto di poter continuare ad essere esattori.

Il vostro Ufficio centrale non ha creduto di portare alcuna modificazione credendo tale incompatibilità del tutto fondata.

Del resto trattandosi di una incompatibilità

proclamata e approvata dall' altro ramo del Parlamento relativamente ai suoi membri, non crediamo che occorra modificare quanto si fece, o dire altro relativamente a questa petizione presentata al Senato.

La seconda riflette la questione degli impiegati delle esattorie. Questo è un argomento sopra il quale s' intrattenne ampiamente la Camera.

La Commissione della Camera aveva introdotto un' aggiunta per proclamare alcune massime relativamente agli impiegati dell' esattoria, aveva proposto un' aggiunta all' art. 22 perchè gli impiegati dell' esattorie dovessero essere scelti dall' esattore, nell' elenco compilato in ciascuna provincia da una Commissione composta del prefetto, del presidente del tribunale e dell' intendente di finanza con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento e perchè al principio di un nuovo esercizio esattoriale avessero la precedenza, gli impiegati che si trovano nell' esercizio precedente.

Quella petizione venne presentata anche al Senato: e sopra essa venne richiamata l' attenzione dell' onorevole ministro.

L' onorevole ministro ha dichiarato all' Ufficio centrale che avrebbe posto studio a questa questione, ed ha inoltre ripetute le dichiarazioni già fatte all' altro ramo del Parlamento, quali risultano nella tornata del 10 e 14 maggio p. p.

L' Ufficio vostro ha preso atto di questa dichiarazione dell' onor. ministro confidando che nei limiti possibili sarà provveduto.

E con ciò l' ufficio del relatore sarebbe finito. Aggiungo solamente una preghiera all' onorevole ministro di tener conto nel regolamento e nei capitoli di tutte quelle altre questioni che si sono sollevate, delle quali in parte abbiamo accennato nella relazione, questioni tutte che servono a rendere men difficile quei rapporti che soventi nascono tra i contribuenti e le pubbliche amministrazioni.

Così noi abbiamo ragione di ritenere che la legge del 20 aprile 1871, che fu detta a ragione una delle migliori leggi perchè assicura allo Stato, alle precise scadenze l' esazione dei pubblici tributi, sarà pure nella sua esplicazione una legge che porterà il vantaggio più possibile alle pubbliche amministrazioni ed agli stessi contribuenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavasola.

CAVASOLA. Riprendo la parola solo per fare una breve dichiarazione sopra un punto che a nessuno più che a me deve interessare rimanga ben chiarito, nel caso avessi avuto la sfortuna d'esprimermi male.

L'onorevole relatore mi richiama alle disposizioni della legge e del regolamento che stabiliscono la competenza formale del prefetto sul collocamento dell'esattore e sugli atti dell'esattore. Ma io non l'ho mai posto in dubbio: di quella competenza puramente e semplicemente non ho mai parlato. Nè al mio assunto importava ricordare che il prefetto approva il contratto. Lo sapeva, poichè anch'io ne ho annullati parecchi: ne ho annullati anche di quelli — lo dichiaro incidentalmente — nei quali l'aggio era tanto poco, la ragione prevalente del negozio, che s'era fatto il contratto a zero aggio e anche, se si voleva, con un premio, perchè si assumevano esattorie elettorali. (*Si ride*).

Dunque non è rispetto a quest'atto che io invoco una modificazione della legge che estende le attribuzioni del prefetto.

Non è questo compito interno d'ufficio che m'abbia mai preoccupato nella mia carriera. Non m'importa di questo e sono disposto a votare in una od in un'altra maniera quello che volete e anche sul modo come svolgere poi le contestazioni sugli atti formali con una competenza giudiziaria, amministrativa o contenziosa, come vi piace; sono tutte questioni per me molto secondarie.

Dove io ho detto che la legge del 20 aprile 1871 aveva in quanto riguarda l'azione del prefetto, una grave lacuna, è nei rapporti diretti tra l'esattore e il contribuente.

Sono quelli i rapporti più delicati che dovrebbero costituire la parte più nobile delle funzioni del prefetto nei rapporti della riscossione delle imposte.

Questo io ho detto: ed ho fatto notare che la posizione creata al prefetto è assolutamente quella di giudice di un conflitto. Giudice di primo grado il prefetto; giudice di secondo grado il ministro delle finanze.

Ora io vorrei che oltre ad avere quella parte di giudice, la quale appunto perchè di giudice non si esplica, non si mette in moto se non

provocata da un reclamo della parte lesa, in rispondenza al suo diritto di reclamo e in confronto all'altra parte che invoca il suo diritto alla difesa, vorrei che il prefetto potesse anche, caso per caso, per propria autorità disciplinare, agire di ufficio, e se gli consti di un abuso commesso, promuovere egli stesso il giudizio, con tutte le garanzie di constatazioni e di pareri che volete, ma senza aspettare il reclamo scritto e bollato.

Ma, dice l'onor. Frola, il senatore Cavasola si riferisce ai luoghi che ha visto lui.

Io ne ho visti molti dei luoghi in due maniere. Nella prima maniera ne ho visti stando io in posizione inferiore ed ho trovato sempre sopra di me quella interpretazione dell'art. 72 che vi ho indicato e che io doveva rispettare perchè era legale. Poi ne ho visti altri trovandomi io a rappresentare la parte superiore; e forse allora qualcuno avrà potuto trovare che era meno legale l'azione mia perchè andavo al di là.

Ma l'andare al di là in tali casi può essere la conseguenza di un criterio personale o di un impulso di temperamento; sono andato al di là anche quando, come ho detto poco fa, ho rotto colla gerarchia e passando sopra di essa mi sono rivolto al ministro delle finanze per avere un po' di difesa e di giustizia pei contribuenti del mio circondario.

Io l'ho fatto, ma questa non è una ragione buona per pretendere che altri lo faccia. Perciò io su questo particolare mi astengo ora dal fare una proposta, come mi astengo per altri articoli, perchè non mi voglio esporre al ragionevole rimprovero del ministro delle finanze che, in occasione di una determinata modifica, io ne venga a chiedere altre e mettere in discussione tutta la legge dell'aprile 1871.

Questo pure ho detto. Che se poi dovessimo fare una legge la quale regolasse da ora per dieci anni in modo fisso e stabile anche questi rapporti, allora io proporrei proprio anche quest'azione diretta, questo compito di sindacato e di vigilanza da affidare al prefetto sul modo come si eserciti l'esattoria, ciò che al giorno d'oggi non è assolutamente nelle attribuzioni ordinarie di lui.

Ogni volta che io ho voluto riuscire in questo, ho dovuto giovarmi di qualche cosa di anormale di carattere più generale e chiedere

l'intervento degli agenti superiori delle finanze per andare a vedere non presso il contribuente, ma nei registri, nei bollettari e nei ruoli presso l'esattoria, se le cose procedessero in regola o no, per applicare poi allora la multa delle 20, delle 50, delle 100 lire per le irregolarità riscontrate, non per una decisione singolare su determinato torto patito da un contribuente che non aveva reclamato. Ecco la differenza tra la mia tesi e la risposta che ho avuto. Di altre questioni io non aveva toccato, chè mi parevano secondarie di fronte a quelle che ho avuto l'onore di svolgere dinanzi al Senato. Io mi riservo di parlare, se sarà il caso, in risposta all'onorevole relatore, nella discussione di ciascun articolo.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, il disegno di legge, che attende i vostri voti, viene innanzi a voi confortato prima da un voto molto autorevole del Consiglio di Stato, poi da una larga discussione ed approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e infine dal competentissimo appoggio dell'Ufficio centrale e dall'elaborata relazione presentata dal senatore Frola. Io mi permetto di ricordare questi precedenti, perchè in essi io trovo il miglior incoraggiamento, il più efficace aiuto a rispondere all'importante discorso del senatore Cavasola; tanto più importante per la erudita esperienza, che tutti riconosciamo in chi l'ha pronunciato.

Io potrei quasi dispensarmi dal dare un'ampia risposta, riferendomi alle ragioni esposte dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, al quale debbo esprimere i sentimenti della più viva gratitudine, per quello che ha scritto, e per quello che ha detto nella seduta d'oggi in difesa di questo disegno di legge, da cui, come ebbi anche occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, io credo si possa veramente attendere un miglioramento nell'importante servizio della riscossione delle imposte.

Io comincerò dal pregare l'onor. senatore Cavasola di voler considerare come la questione della durata del contratto esattoriale vada posta nei suoi veri e limitati confini, e cioè, come la proposta, sulla quale il Senato sta per deliberare, non vada fino a stabilire per regola assoluta il contratto decennale.

Questa regola è stata mitigata con disposizioni, delle quali mi limito a ricordare le principali.

Intanto, se il contratto viene fatto per conferma, non vi è più la regola assoluta dei dieci anni. Dopo ampia discussione alla Camera dei deputati, è stato unanime il consenso nell'approvare l'art. 3, essendosi concordato, per questa maniera di nomina dell'esattore, di introdurre non già la disposizione rigida della durata del decennio, ma bensì la facoltà di fare questa conferma o per 10 e per 5 anni, come tornerà più conveniente agli interessi dell'amministrazione.

Vi sono poi altri temperamenti nel disegno di legge che si sta discutendo. Nel caso di morte dell'esattore non vi è più l'obbligo del decennio, e gli eredi possono cessare dal contratto col quinquennio in corso; anzi, se l'erede è una donna o un minorenne, è ammessa la cessazione nello stesso anno.

Nel caso che vada deserta l'asta e si debba andare ad un secondo esperimento, non vi è più la durata obbligatoria del decennio, il contratto si può fare per quinquennio.

E così nel caso che il contratto sia fatto dal prefetto mancando la nomina da parte dell'autorità comunale.

In fine, si è introdotta un'altra eccezione per eliminare l'obbiezione più grave che era stata messa innanzi, cioè la difficoltà di trovare la cauzione, quando si tratti delle grandi esattorie delle grandi città, nelle quali la somma della riscossione e quindi della cauzione è ingente: per esse, ossia quando la cauzione supera le 500,000 lire, la durata può essere limitata al quinquennio.

Questa disposizione si applica a 16 esattorie. Si comincia da Milano con una cauzione di quasi sei milioni, Roma che va oltre i cinque milioni, e si scende fino a Ferrara, Brescia, Livorno, dove l'ammontare di una rata supera di poco il mezzo milione.

Detto questo per limitare nei suoi giusti confini la questione, io faccio richiamo a quanto espose il relatore dell'Ufficio centrale rispetto agli argomenti, che suffragano la disposizione della quale discutiamo, cioè agli argomenti che furono esposti dal Consiglio di Stato nel parere da esso dato sul primo disegno di legge, che (come ebbi occasione di annunciare al Senato

nella seduta del novembre scorso, ricordata dal senatore Frola) io mandai a quel consesso perchè mi aiutasse nella bisogna ed aggiungesse a tutte le cognizioni dell'amministrazione anche i lumi che esso era in grado di dare in una questione così grave.

Al brano del parere del Consiglio di Stato, testè letto dal senatore Frola, io mi permetto di aggiungere la lettura di un altro passo, ove opportunamente si osserva:

« Già numerosi esattori hanno avuto occasione di esprimere questo voto della durata del decennio, dichiarando specialmente che, qualora i contratti avessero più lunga durata, potrebbero essere collocate anche quelle esattorie, che fino ad oggi non trovarono aspiranti, perchè conferite prima della legge ad aggi che salivano dal 6 fino al 17 50 per cento, e per molte altre si avrebbe una immediata e sicura diminuzione dell'aggio.

« In un *memorandum* di esattori piemontesi si ritiene che il vantaggio consentirebbe di ridurre l'aggio al 2 per cento, tanto sarebbe il risparmio di spesa; oltrechè si eviterebbe con le seguenti gare la nomina di esattori ai quali mancano i requisiti, con danno degli enti locali e con aggravio dei contribuenti ».

Il senatore Cavasola non è persuaso di queste ragioni, egli crede o dubita che, nonostante la maggior durata del contratto, non si avrà alcuna diminuzione nell'aggio, sostenendo che alcune spese dell'esattore sono periodiche, e non solamente d'impianto, per le quali spese vi è il vantaggio della ripartizione sopra un maggior numero di anni.

Io mi affretto a dichiarare che in parte la sua osservazione regge. È vero che alcune di queste spese, come quelle del personale, sono periodiche; dovrà però ammettere l'onorevole senatore Cavasola che vi sono altre spese importanti, per le quali sta pienamente l'argomento che la maggior durata del contratto consente di dividerle in più anni, permettendo così all'esattore di servire l'amministrazione con un aggio minore.

Fra queste spese generali, potrei anche annoverarne alcune di quelle escluse dal senatore Cavasola, come quella del locale, ma le più importanti sono le spese della cauzione e del contratto.

Ora, dividere in un più lungo periodo di

tempo l'aggravio di queste spese porta alla conseguenza, che fu già accolta dal Consiglio di Stato, cioè che una maggiore durata del contratto rende probabile ottenere migliori condizioni.

Certamente ciò corrisponde a un voto stato espresso da tutte le parti; da nessuno è stata contestata l'utilità di rendere più durevole il contratto esattoriale; e la stessa unanimità che c'è da parte degli esattori, può essere un argomento di più per confermarci nell'opinione che un vantaggio sia sperabile da questa maggiore durata.

È vero quello che osservava il senatore Cavasola, che noi dobbiamo fare la legge non per gli esattori, ma per l'amministrazione pubblica, e per i contribuenti. In ciò io sono pienamente consenziente con lui; ma è anche vero che se l'esattore è posto in condizione di prestare il suo servizio con minore spesa, può anche diminuire l'aggio, ossia farne partecipare il vantaggio ai contribuenti, l'ultimo fine che noi ci proponiamo di raggiungere.

Ma il senatore Cavasola ha cercato altre ragioni in altre disposizioni, vecchie o nuove, per venire alla conclusione che sia meglio non approvare la legge proposta, o per lo meno di non approvare l'art. 3 così come è formulato.

Qui io mi permetto di osservare che non vorrei credesse l'onorevole Cavasola, non vorrei credesse il Senato che questa legge sia stata abborracciata e presentata senza sufficiente preparazione.

Come già ebbi occasione di ricordare fin da quando si svolse l'interpellanza del senatore Frola, un lungo studio dell'amministrazione aveva già portato a concretare un progetto di modificazioni, che passò per tutti gli alti valli, a cui ho già accennato, a cominciare da quello autorevolissimo del Consiglio di Stato. L'onorevole Cavasola dice che la legge del 1871 è una delle migliori nostre leggi, e sarebbe meglio non modificarla.

Qui, mi permetta, non sono completamente del suo avviso.

La legge del 1871 è buonissima, ebbi occasione di dichiararlo e mi è grato ripeterlo qui; ma nell'applicazione di questa legge l'esperienza ha suggerito via via dei nuovi bisogni e dei miglioramenti desiderabili.

Ogni qual volta si avvicinò la scadenza degli appalti si fece una legge di modificazioni, e ogni volta queste modificazioni hanno dato buoni risultati. Lo stesso senatore Cavasola ha rammentato come per queste successive innovazioni si sieno ottenuti sempre successivi miglioramenti nell'appalto delle esattorie. Si è andato sempre aumentando il numero delle esattorie collocate, diminuendo gli aggi di riscossione. Ora da queste premesse io vengo ad una conclusione diversa dalla sua; e cioè penso che anche le presenti proposte — che sono suffragate da una larga esperienza, che in gran parte sono state indicate dalle decisioni del Consiglio di Stato e della Cassazione, e che sono pure appoggiate dal consenso di tutti quelli che si occupano della riscossione delle imposte — diano ragione a sperare un ulteriore miglioramento nel collocamento delle esattorie e anche una qualche diminuzione negli aggi di riscossione.

L'onorevole senatore Cavasola, in fine, vorrebbe trovare argomento a limitare la durata del contratto per ritardare almeno alcune modificazioni che egli desidererebbe in questa legge per la riscossione delle imposte. Egli accennò alla questione di una diversa divisione in rate con scadenze diverse.

Ora di questa questione si è occupata largamente prima l'Amministrazione e poi la Camera elettiva, e dopo attento studio la Commissione che ne riferì nell'altro ramo del Parlamento venne alla conclusione che non fosse conveniente cambiar sistema. Il fare un minor numero di rate aumenta il peso di chi deve pagare le imposte e serve meno bene ai bisogni del tesoro; di più è stato osservato come sia difficile fra provincia e provincia, fra regione e regione il trovare delle scadenze che concordino con le diverse condizioni dei contribuenti.

Ad un'altra questione ha accennato il senatore Cavasola, cioè a quella dei compensi per gli atti esecutivi.

Riguardo ai compensi per gli atti esecutivi, io credo proprio di essere dalla parte della ragione sostenendo, anche qui, che le stesse considerazioni fatte dal senatore Cavasola conducono alla mia conclusione e non alla sua.

Egli intanto mi consentirà che quanto è più lunga la durata del contratto tanto meno sono

temibili i rigori eccessivi da parte dell'esattore; poichè questi, specialmente all'ultimo anno del suo contratto, quando cioè è vicino alla fine del suo esercizio, è obbligato a procedere più rigorosamente che mai negli atti esecutivi contro i contribuenti in ritardo.

Ma egli diceva: ci sono dei compensi per gli atti esecutivi esagerati, troppo gravosi per le piccole quote, meno gravosi per le grandi, ed anche da questo vorrebbe trarre argomento per indugiare la legge. Ora siccome i compensi per le spese degli atti esecutivi non sono stabiliti per legge, ma sono stabiliti per decreto ministeriale, così come ebbi occasione di dichiarare alla Camera dei deputati, ora ho l'onore di ripetere al Senato che io farò il maggior conto delle considerazioni che furono svolte sull'argomento, e soggiungo che è già in corso una proposta di modificazione a quelle tariffe e per la quale la prima tassa, quella di una lira che il senatore Cavasola trova gravosa per le piccolissime quote, sarebbe dimezzata, e cioè, la scala comincerebbe da 50 centesimi. Dico questo per dimostrare come la legge che stiamo discutendo, non ponga alcun ostacolo a migliorare le condizioni attuali riguardo all'onere ai contribuenti derivanti dagli atti esecutivi. Queste osservazioni aggiunte a quelle che sono negli atti parlamentari e nella lodata relazione dell'Ufficio centrale, aggiunte alle ragioni che furono esposte poco fa dall'onorevole senatore Frola, mi pare che bastino per dimostrare come anche la proposta contenuta nell'art. 3 meriti l'approvazione del Senato. A me corre l'obbligo però di rispondere ad alcune domande che mi furono rivolte dall'onorevole relatore. Egli richiamò la mia attenzione su di una raccomandazione dell'Ufficio centrale riguardante la riscossione delle entrate comunali. Mi è grato di riferire al Senato quant'ebbi già occasione di dire all'Ufficio centrale. La questione della riscossione delle entrate comunali esige una soluzione pronta. La questione stessa era stata studiata anche dalla Commissione che riferì nella Camera dei deputati; tale Commissione proponeva di stabilire sin d'ora che la riscossione delle entrate comunali si facesse con la procedura fiscale. Dovetti osservare che già il Senato in un altro disegno di legge avea dato alla questione una soluzione diversa proponendo invece di sostituire alla procedura

fiscale quella in uso per la riscossione delle tasse di registro. Di fronte a questa divergenza di vedute, siccome la questione non è solo di competenza del Ministero delle finanze, ma anche del Ministero dell'interno e di quello di grazia e giustizia, si è dovuto differire ad un altro disegno di legge la soluzione di tale questione che, per quanto urgente ed importante, non è inscindibilmente connessa con la presente.

Finalmente l'Ufficio centrale ha proposto al Senato un ordine del giorno con cui invita il Governo a provvedere perchè sia mantenuto alle provincie il vantaggio, che già avevano in passato, di avere cioè delle anticipazioni da chi esercita la ricevitoria provinciale sulle sovrimposte provinciali.

A confermare quanto ha detto il relatore, ripeto, a nome anche del mio collega del tesoro, la dichiarazione già fatta all'Ufficio centrale, cioè che accettiamo l'ordine del giorno, assumendoci di preparare un disegno di legge che corrisponda al desiderio espresso.

Non occorre dire poi che prendo anche impegno di tener presente, nella redazione del regolamento, le varie questioni sulle quali è stata richiamata l'attenzione dall'Ufficio centrale del Senato: si intende, senza prendere impegno, che tutte quelle questioni possano avere una soluzione conforme a quella accennata: poichè alcune di esse devono essere esaminate, non da me soltanto, ma anche dal mio collega del tesoro; e poichè per altre convien fare qualche riserva anche per il coordinamento con le disposizioni delle altre leggi vigenti.

Fatte queste poche dichiarazioni, io mi permetto di pregare l'onorevole Cavasola a non voler insistere nelle sue opposizioni; lo prego a voler considerare che molte disposizioni indiscutibilmente buone porta questo disegno di legge; che la urgenza di provvedere è insita nella cosa, che si avvicina a gran passi il termine dei contratti esattoriali in corso, e che certamente si rinnoverebbero i contratti in molto peggior condizione, se questo disegno di legge non avesse ad incontrare anche l'approvazione del Senato, come l'ebbe già ampiamente dalla Camera dei deputati.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Se mi si consente di riparlare io vorrei sdebitarmi innanzi tutto coll'onorevole ministro della sua cortesia squisita nel rispondere alle osservazioni mie. La massima soddisfazione che io potessi attendermi era di vedere accolte dall'onorevole ministro le mie osservazioni con benevolenza, non solo, ma col desiderio manifestato di accostarsi a me più che gli fosse possibile nel nostro diverso modo di vedere.

È tutta una questione di convincimento; poichè io non sentiva alcun bisogno di discutere per discutere; obbedisco ad un sentimento che in me, come ho detto da principio, è fatto sostanzialmente di esperienza, quindi non suscettibile di una modifica per effetto di ragionamento. Sento così perchè a queste conclusioni io sono venuto per una lunga serie di fatti che mi hanno condotto, grado a grado, a toccare con mano gli inconvenienti, a ricercarne le cagioni, a lavorare per rimuoverle, a misurare gli ostacoli che mi si opponevano. Quindi col mio massimo rincrescimento non mi posso arrendere all'opinione diversa dell'onorevole ministro nei punti principali della nostra disputa.

Io sono intimamente convinto che la misura dell'aggio non sia il pregio principale del contratto esattoriale. Ne sono convinto per quei motivi che ho detto, desunti principalmente dalle condizioni speciali di molte popolazioni che conosco da vicino, in mezzo alle quali ho passato la parte migliore della mia vita. Molto diverse sono, onorevole ministro, quelle condizioni da regione a regione.

Io nello stesso anno mi sono trovato a trattare il 17 per cento in Calabria e il 0.85 in provincia di Porto Maurizio; e ciò perchè? Perchè in provincia di Porto Maurizio ogni colono aveva quattro o cinque piccole industrie diverse che gli mantenevano quella modestissima circolazione di danaro sufficiente a pagare le due o tre lire d'imposta ad ogni bimestre. Quegli altri infelici laggiù che dovevano a forza aspettare il raccolto degli olivi per avere una volta l'anno un incasso, o quegli altri di Sardegna che non avevano che la messe, quelli non potevano assolutamente arrivare a pagare il bimestre ed erano ad ogni rata in multa; ad ogni rata soggetti agli atti esecutivi.

Questo aggravio non era dovuto al contratto

esattoriale nè all'aggio, ma alla diversa disponibilità del denaro nella massa dei contribuenti.

Per queste considerazioni io ho accennato alla difficoltà che crea la legge col dividere in sei rate il pagamento delle imposte dicendo al tempo stesso che non intendevo fare intorno a ciò proposta alcuna, poichè sarebbe stato il chiedere la modificazione di un articolo di legge che non è in discussione.

Ed io non farei mai, neppure in sede opportuna, una proposta generale per modificare il riparto di tutte le imposte, perchè per talune, prima quella della ricchezza mobile, è un gran beneficio per i contribuenti il pagare in sei rate. Si dica altrettanto per l'imposta sui fabbricati.

Non tutti questi sono dati a rendita locativa; ma anche i piccoli proprietari che abitano il loro casolare e per i quali l'imposta tien luogo di pigione, troveranno più comodo pagare in sei rate.

Non è uguale la condizione per i proprietari di piccole striscie di terreno date ad una coltura unica, e che hanno un'unica riscossione nell'anno. Questi, onorevole ministro, almeno tre volte all'annu, sono soggetti al procedimento coattivo.

Io vorrei che ella, prima di formare definitivamente il suo parere, chiedesse il confronto degli atti esecutivi fra una regione e l'altra. Con ciò io non intendo fare a questo proposito una formale proposta. No, io ho citato questa condizione di fatto solo per dedurne la conseguenza che prima di vincolare, di assoggettare a questo trattamento per dieci anni i piccoli contribuenti, si pensasse prima se non ci fosse modo di dare ad essi per altra via un sollievo diverso.

Ed ora mi preme dire, onor. ministro, che neppure lontanamente nella mia coscienza o nel mio pensiero è balenato il sospetto che la legge fosse aborracciata. Io non mi sono permesso di dirlo, nè di pensarlo.

Ammetto senza esitazione (come mio dovere non fosse altro di uomo che ha lavorato), ammetto che il progetto sia stato studiatissimo, che vi abbia anche contribuito il Consiglio di Stato, che io rispetto moltissimo. Ma se i consiglieri di Stato avessero girato un po' di Sicilia e di Sardegna con me, forse avrebbero dato un parere diverso.

Ciascuno di noi ha fatto del suo meglio per sincerarsi nella propria coscienza; ma siamo partiti da punti diversi epperò giungiamo a diverse conclusioni. Voi altri, signori, credete che il migliorare le condizioni delle esattorie nel senso di dare ad esse una maggiore stabilità di posizione, le induca a diminuire la richiesta dell'aggio, ritenendo che questa riduzione di aggio costituisca tutto il vantaggio che si può procurare al contribuente. Io invece nego una cosa e l'altra.

Io non sono convinto affatto che la stabilità avvenire degli esattori possa influire sul loro modo di condursi. Quel tal esattore (e non son pochi) che fa principalmente la speculazione sopra la tabella dei compensi degli atti esecutivi, sarà molto felice di seguitare a spelare i contribuenti per altri dieci anni invece che per cinque. Non calerà un soldo di aggio, statene pur sicuri. In secondo luogo nello stesso caso pratico che ho presentato del contribuente di tre lire all'anno, che paga 50 centesimi per ogni rata, quando pure dovesse sopportare un aumento di aggio, invece di 52 centesimi ne pagherebbe 53 o 54; ma continuerà sempre a pagare la lira o più di atti esecutivi, e nell'anno avrà raddoppiato il peso dell'imposta. Ora è questo per lo appunto che mi preoccupa. Io ho una promessa rispettabilissima, dinanzi alla quale personalmente m'inchino, ma come uomo pubblico non mi sento tranquillo, la promessa del ministro delle finanze, il quale mi ha detto, studierò per fare le riduzioni che posso, ed io devo rispondere non voto dieci anni di legame.

L'altro argomento che mi ha addotto il ministro riguarda un punto che io non aveva toccato, e mi riserbava di parlarne al corrispondente articolo: il ministro ha detto, badate quando noi diamo più tempo all'esattore per sperimentare i suoi mezzi di riscossione egli sarà meno rigoroso nel fare gli atti esecutivi.

Onor. ministro, la situazione è più grave di quello che non sembri, poichè si tratta nè più nè meno che di una modificazione al Codice civile; allo Stato, se facesse direttamente l'esazione delle imposte, spetterebbe il privilegio di 5 anni di tempo; come mai volete concederne 10 o 12 all'appaltatore?

Io domando come si possa introdurre in una legge simile disposizione.

Oggi abbiamo la prescrizione di 5 anni, ed è fuor di dubbio che con questa legge la portiamo a 12...

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ma non è così, non è così...

CAVASOLA. E credete che l'esattore lascerà cumulare le rate e ne attenderà 10 anni il pagamento, per accrescere le difficoltà della riscossione, e andare incontro più facilmente alla necessità delle espropriazioni, od alla dichiarazione d'insolvenza, mentre poi non si è modificato l'articolo il quale stabilisce che se non sono fatti gli atti esecutivi entro il termine prefisso l'esattore non ha più dritto al rimborso?

Voi accordate la facoltà di molestare il contribuente per dodici anni, ma non migliorate il servizio. E quando ciò non fate, non avete diritto di esporre i cittadini a delle molestie al di là del termine di cinque anni.

Questa è la parte che riguarda i dodici anni e della quale io non aveva parlato, ed ho già avuto due risposte su questo punto. Io mi riservo di combattere apertamente il relativo articolo del progetto quando verrà il suo turno.

Per altre ragioni ancora io non posso credere che sia un buon negozio affidare una esattoria per dieci anni. Voi vi siete preoccupati a ragione dei congiunti e degli affini; avete calcolato a quale grado di affinità possa arrivare il sospetto o la diffidenza.

A me non importa degli affini, mi importa dei capi partito e dei loro addetti nei comuni; perchè la tirannia esercitata per mezzo delle esattorie è la più grave, la più detestabile che ci sia, e questa, cari signori, io l'ho veduta esercitare. Ho veduto, alla vigilia delle elezioni, tappezzare l'albo pretorio di avvisi, di incanti e ritirarli per compromesso dopo le elezioni!

Io mi sono trovato dinanzi a queste pressioni. Esse mi fanno paura più di tutti i parenti, di tutti gli affini, più di tutte le differenze di aggio.

Per questo motivo non posso rinunciare alla proposta di lasciare il periodo esattoriale a cinque anni, come è nella legge in vigore.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Dirò una parola sola, per dissipare un equivoco.

Non vorrei lasciar sussistere fino a domani un errore di fatto intorno alle conseguenze di queste modificazioni per la durata del contratto.

L'onorevole Cavasola ha messo in dubbio che si variino le disposizioni del Codice civile, che si cambi il periodo della prescrizione.

Ciò non è. Il prolungare il contratto esattoriale da cinque a dieci anni, dicevo poco fa, porta per conseguenza che è meno frequente la cessazione del contratto esattoriale.

Io osservavo che l'esattore nell'ultimo anno della sua gestione è obbligato ad essere più rigoroso, e che, rendendo meno frequenti questi cambiamenti, ci saranno asprezze minori...

CAVASOLA. Cessa con ciò il privilegio.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Il privilegio di cui l'esattore è armato, dopo la cessazione del contratto, dura due anni, ciò che gioverà a mitigare i rigorismi, a rendere meno aspre le coazioni che gli esattori debbono esercitare contro i debitori morosi.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Alla vigilia della scadenza del quinquennio degli appalti esattoriali si presenta quasi periodicamente un disegno di legge per modificare la legge sulla riscossione delle imposte, così avvenne nel 1876, nel 1892 e nel 1897. Una lunga esperienza mi porta a concludere che se è vero che da una parte si pensa alla condizione dei contribuenti, per la massima parte però si tende allo scopo fiscale, cioè ad assicurare nel miglior modo possibile la riscossione delle imposte e liberare lo Stato dal fardello enorme delle devoluzioni che si hanno in alcune provincie disgraziate dopo le subaste per debito delle imposte.

L'esperienza del mio paese mi ha dimostrato che prima del 1876 e del 1897 il numero delle devoluzioni era enorme, ed avveniva questo, che siccome nella massima parte trattavasi di piccoli fondi, essi venivano aggiudicati al demanio, il quale nominalmente ne prendeva possesso, ma di fatto possessore non era, e intanto non solo perdeva l'imposta che gli spettava, ma pagava la sovrimposta provinciale e comunale.

Il Governo si preoccupò di questo fatto gravissimo e tentò mettervi un argine. Colla legge 14 aprile 1892 era stabilito che gli immobili

devoluti al demanio per debito di imposte, dei quali non fosse avvenuto il riscatto, fossero devoluti al comune, e durante il tempo in cui i beni rimanevano proprietà del comune e sino a che fosse attuato il nuovo catasto rimanevano esonerati da imposta e sovrimposta. Ma tale disposizione rimase inefficace, perchè i comuni hanno capito il latino, o meglio hanno riconosciuto che quello era un dono greco; poichè non essendo variato il contingente, la somma corrispondente ai beni esonerati veniva ripartita sugli altri, e così per i contribuenti un immenso aggravio ed il beneficio del comune veniva a grave danno dei comunisti; oltre a ciò gli amministratori, volendo prendere possesso dei beni, creavano tante odiosità assolutamente incompatibili. Così il demanio continuò nella stessa condizione.

Colla legge 25 gennaio 1897, si volle impedire la devoluzione dei beni al demanio, prescrivendosi che non si potesse dar luogo al terzo esperimento per la vendita degli immobili per debito di imposte a non intervenire senza il consenso dell'intendente. Ed è facile intendere che questo consenso raramente interviene, per cui l'immobile rimane nelle mani del debitore nella stessa condizione, e l'imposta gravitante su quei beni si considera come quota inesigibile, e sovrimpongono nell'anno successivo, almeno fino al limite del 4 per cento stabilito da leggi precedenti.

Ed ora con qualche ritocco delle precedenti leggi si tenta ancora facilitare le vendite ed i riscatti.

Intanto avveniva, come già dissi, che in Calabria e in Sardegna, l'aggio aveva proporzioni enormi, e l'onorevole Cavasola vi ha già detto che si arrivò al 17 e mezzo per cento, ciò che vuol dire 17 e mezzo per cento di sovrimposta, perchè l'aggio non è che una sovrimposta pagata dal contribuente.

A riparare a tanta iattura, con la legge del 1897 si è stabilito il massimo dell'aggio al 6 per cento e qualora non si possa collocare al 6 per cento, l'esattoria è gerita dal Governo.

Che cosa è avvenuto?

Nelle provincie dove il disagio economico è grande e dove specialmente si risente il disagio agricolo, la massima parte delle esattorie sono cedute al 6 per cento e alcune non si sono potute collocare ed ha dovuto assumerle lo Stato.

Ora io domando in questa condizione di cose per molte provincie è utile è conveniente modificare la legge con l'appalto per la durata di un decennio? Nell'animo mio sorgono gravi dubbi e timori.

Consento che il prolungare ad un decennio l'appalto delle esattorie è un fatto che può e direi anche deve avere influenza nella misura dell'aggio per le considerazioni accennate dal Consiglio di Stato, e quelle altre indicate dal valente relatore e dall'onorevole ministro. Ma questo sarebbe esatto se si trattasse di un solo appalto delle esattorie per tutto lo Stato, essendo però tanti gli appalti quante sono le esattorie, ne consegue che sono tanti distinti affari industriali tante le speculazioni che necessariamente risentono l'influenza di elementi e fatti diversi; e principalissimo quello delle condizioni economiche del paese.

Onde è che se le condizioni sono tali da poter far sperare all'esattore la facile riscossione, l'aggio diminuirà; ma se le condizioni son tali da dover presumere non solo ma render certo quasi che la riscossione non si può avere, evidentemente questo influisce a che l'aggio sia aumentato per le forti anticipazioni che deve fare l'esattore, ricorrendo spesso egli al credito sovente oneroso. E la conferma di ciò l'abbiamo se prendiamo in esame le condizioni delle diverse regioni o provincie.

I fatti che si sono verificati dal 1871 ad oggi ne fanno la dimostrazione più eloquente. Prima della legge del 1897 nell'appalto dell'esattoria avevamo questa nota nella misura dell'aggio dal 0.30 al 17.50 per cento, e questa nota rispecchiava fedelmente le diverse condizioni del paese e dei contribuenti.

Ora io mi domando: in alcune parti d'Italia le condizioni sono mutate?

Forse sì, ma non certo in meglio, e rispondono per me i lamenti che vengono e dalle Calabrie e dalle Sicilie e dalla Sardegna..

Consento che con questo disegno di legge si fanno delle utili modificazioni alle leggi precedenti, e riconosco che spesso il meglio è nemico del bene, ma temo che non sia questo il momento opportuno di stabilire l'appalto per un decennio.

Alcune modificazioni si presentano sotto la forma di garanzia e beneficio per il contribuente, ma sotto le pieghe dell'abito ci si vede

sempre e soprattutto la zampa del fisco; poichè tendono a rendere più spedita l'azione dell'esattore per riscuotere le tasse. L'onor. Cavasola ha accennato alla necessità di tener conto delle condizioni di molte parti d'Italia, delle quali alcune unicamente agricole, per poter modificare il tempo di pagamento: cioè invece di essere a rate bimestrali, ridurre le scadenze a termini molto più larghi e poterle adattare al tempo medio del raccolto. Questa questione veniva elevata fin dal 1897. Fu elevata nell'altro ramo del Parlamento, ma il ministro si ribellò osservando che nella legge bisognava avere un criterio uniforme.

Veramente uno dei difetti che noi abbiamo è questo, che crediamo che l'Italia sia tutta uniforme per condizioni economiche di industrie e di produzioni e commercio; da Milano al piccolo comune di montagna, dal paese ove fioriscono le ricche industrie al comune che trae unica magra risorsa della terra.

Ora, io credo, se vi è legge la quale debba adattarsi alle singole condizioni economiche, è quella delle imposte che sottrae una parte del reddito e dei frutti della terra e questa legge delle imposte è quella che soprattutto dovrebbe, per quanto è possibile, sentire l'influenza delle condizioni locali in cui si trovano le diverse parti d'Italia, perciò il tempo del pagamento della fondiaria dovrebbe rispondere a quella del reddito, prendendo norma di ciò che avviene anche nelle private contrattazioni.

L'onor. Cavasola ha detto: Badate; se noi votiamo questa legge rimarrà per dieci anni lo stesso sistema di riscossione.

Io credo qui di dover dissentire dall'onorevole Cavasola, io penso che il Governo potrebbe anche proporre queste modificazioni nel corso del decennio, poichè non si tratta di modificare l'entrate, ossia il reddito che deve avere l'esattore, ma si tratta solo di stabilire diversi termini per la riscossione; e se questi termini tendono a facilitare la riscossione, queste modificazioni ben lungi dall'essere osteggiate all'esattore torneranno certamente gradite.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro perchè egli vedendo questo stato di cose, possa accogliere questo vivo lamento, poichè con moltiplicarsi delle rate nell'anno si moltiplicano le spese di riscossione forzosa.

Vorrei una parola che ne riconosce in assicurazione per quelle popolazioni perchè, ripeto, se queste condizioni che io credo assolutamente dannose dovessero durare per 10 anni, sarebbe cosa troppo dolorosa.

Mi riservo di fare qualche breve osservazione sugli articoli, specialmente su quella parte che tende ad assicurare la condizione dei comuni di fronte agli esattori che hanno il servizio della tesoreria comunale.

L'esperienza lunga anche come amministratore comunale, mi ha convinto che i poveri Comuni sono le vittime. Le rate all'Erario, alla provincia sono pagate; si pagano non di rado coi fondi comunali e terminano i Comuni ad essere in disimborso di cospicue somme, e lottare coll'esattore incontrando forti spese, non riuscendo spesso a recuperare tutta la somma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rimanderemo la discussione degli articoli a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine pel risanamento di Bologna:

Senatori votanti	89
Favorevoli	78
Contrari	11

Il Senato approva.

Disposizioni per la leva sui nati nel 1882:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	89
Favorevoli	78
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette (N. 42).

II. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza (N. 78).

III, Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione dei locali dell'ex Convento delle Grazie in Milano ad uso della biblioteca Braidense (N. 79);

Spesa di L. 5000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella R. Università di Bologna (N. 80);

Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di Carità ed ai Comuni (N. 47);

Convalidazione dei Decreti reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa doganale del 17 novembre 1887 e del Decreto reale del 9 dicembre 1900, n. 400. col quale fu approvato un nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 16 luglio 1901, n. 363, col quale il nuovo repertorio fu modificato (N. 77);

Abolizione delle sopratasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli e Aquila-Terni (N. 71);

Riordinamento del personale consolare di prima categoria (N. 40);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 68);

Stanziamiento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni reali rispettivamente istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459 ed 8 aprile 1900, n. 137 (N. 69).

La seduta è sciolta (ore 18 e 25).

Licenziato per la stampa il 22 giugno 1902 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche